

Milano, 30 marzo 2015 Prot. 0232-15 SC/ns

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

AGGIORNAMENTI REVERSE CHARGE PALLET USATI

Circolare n. 14/E AGENZIA ENTRATE su Reverse Charge del 27 marzo 2015

Gentile Associato.

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 dal titolo "Reverse charge -Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, Primi chiarimenti - Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) ", ha fornito definitivi chiarimenti in merito all'applicazione del regime del Reverse Charge nei vari settori e conseguentemente nel settore dei pallet.

CESSIONI DI "BANCALI IN LEGNO (PALLET) RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO"

Secondo l'Agenzia delle Entrate, perfettamente in linea con l'interpretazione data dalla nostra associazione (vedi nostra circolare del 7 gennaio 2015 prot. AI0086-15), sulla base del dato letterale della novella normativa di cui all'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, che ha una evidente finalità antifrode, la condizione necessaria ai fini dell'applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

A tal fine, non è richiesta - come nel caso dei rottami - la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.























IMPORTANTE NOVITA', APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU PALLET NUOVI DOPO PRIMO UTILIZZO

L'agenzia interpreta in maniera estensiva il concetto di primo utilizzo estendendolo anche al mero utilizzo commerciale. Secondo l'Agenzia delle Entrate con la locuzione "cicli di utilizzo successivi al primo", il Legislatore ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene - essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, etc. - è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. Consequentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.

QUESTO SIGNIFICA CHE TUTTE LE CESSIONI DI RIVENDITA DI PALLETS NUOVI SARANNO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE INCLUSI IMPORTATORI E ACOUIRENTI DA PAESI COMUNITARI.

Per concludere rimangono escluse dal regime solo le cessioni dei pallet nuovi effettuate dai produttori deali stessi.

Servizi di riparazione affidati a terzi e servizi aggiuntivi (per esempio trattamento termico HT)

La circolare non interviene in merito al trattamento ai fini IVA dei servizi di riparazione affidati a terzi e nemmeno sui servizi aggiuntivi. Sul punto l'associazione si adopererà al fine di ottenere un chiarimento ufficiale.

Clausola di salvaguardia

L'Agenzia delle Entrate, come prassi, fa presente nella circolare che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con consequente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi.

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita, con l'occasione sono a porgerVi distinti saluti

Fausto Iaccheri 9 Presidente ConLegno

Seque Allegato























Allegato - Capitolo 3 della Circolare n. 14/E del 27/03/2015 della Agenzia delle Entrate

ESTENSIONE DEL *REVERSE CHARGE* ALLE CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO

Come sopra anticipato, il comma 629, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando l'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, ha esteso, con decorrenza 1 gennaio 2015, il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo".

Sulla base del dato letterale della novella normativa di cui all'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, che ha una evidente finalità antifrode, la condizione necessaria ai fini dell'applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

A tal fine, non è richiesta – come nel caso dei rottami - la condizione che i beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.

Peraltro, si è dell'avviso che con la locuzione "cicil di utilizzo successivi al primo", il Legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene – essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, etc. – è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.

